



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 78

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ Decreto 6 agosto 2013 –
Medici competenti –
Trasmissione dati aggregati
sanitari e di rischio dei
lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria –
Proroga al 31 marzo 2014.

Cari Presidenti,

si ritiene opportuno segnalare che sulla Gazzetta Ufficiale n. 212 del 10 settembre 2013 è stato pubblicato il decreto 6 agosto 2013 concernente "Modifica del decreto 9 luglio 2012, recante: Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

L'art. 1 del suddetto decreto modifica l'art. 4 del D.M. 9 luglio 2012, **prorogando al primo trimestre dell'anno successivo all'anno di avvenuta costituzione della piattaforma informatica predisposta dall'INAIL (31 marzo 2014), ed entro il primo trimestre di ciascun anno successivo**, il termine entro il quale il medico competente deve trasmettere, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni dell'anno di riferimento relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori di cui all'allegato 3B del D.Lgs. 81/08.

Di fatto si può ritenere che correlativamente a tale disposizione, che proroga il periodo di sperimentazione al fine di consentire di verificare l'efficacia delle procedure informatiche di raccolta e trasmissione dei dati e i contenuti dell'allegato 3B, sia sospesa anche l'applicazione dell'apparato sanzionatorio di cui all'art. 58, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Al tempo stesso si sottolinea che l'art. 1, comma 2, del decreto indicato in oggetto prevede che con successivi decreti, emanati ai sensi dell'art. 40, comma 2-bis, del D.Lgs. 81/08, possano essere apportate modifiche inerenti ai contenuti degli allegati 3A e 3B del D.Lgs. 81/08 e alle relative modalità di trasmissione dei dati.

In conclusione si rileva che nel decreto indicato in oggetto è stata recepita la posizione di questa Federazione espressa nella nota del 19 giugno 2013, trasmessa al Ministro della Salute, On. Beatrice LORENZIN e al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Prof. Enrico GIOVANNINI (All. n. 1).

Cordiali saluti

All. n. 1

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco





FNOMCeO

/Prot. N°: _____

/Rif. Nota:

/Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

/Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

> Medici competenti –
trasmissione dati aggregati
sanitari e di rischio dei
lavoratori – Nota della
FNOMCeO al Ministro della
Salute e per conoscenza al
Ministro del Lavoro e delle
Politiche Sociali.

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 58

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Cari Presidenti,


si trasmette per opportuna conoscenza la nota inviata al
Ministro della Salute, On. Beatrice LORENZIN e al Ministro
del Lavoro e delle Politiche Sociali, On. Prof. Enrico
GIOVANNINI, inerente alla fattispecie indicata in oggetto.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE

Amedeo Bianco

All. n. 1





FNOMCeO
Il Presidente

ON. BEATRICE LORENZIN
MINISTRO DELLA SALUTE
E-mail: segreteriaministro@sanita.it

E p.c. **ON. PROF. ENRICO GIOVANNINI**
MINISTRO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI
E-mail: segreteriaministrogiovannini@lavoro.gov.it
Fax 064821207

Oggetto: Medici competenti – Decreto 9 luglio 2012 - trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del D.Lgs. 81/08 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro – Richiesta di proroga del termine di sperimentazione.

Illustre Ministro,

il decreto 9 luglio 2012 recante “**Contenuti e modalità di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**” definisce le modalità di trasmissione delle informazioni di cui all'art. 40, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e i nuovi contenuti degli allegati 3A e 3B.

L'art. 40, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008 prevede che entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento il medico competente trasmette, esclusivamente per via telematica, ai servizi competenti per territorio le informazioni, elaborate evidenziando le differenze di genere, relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, sottoposti a sorveglianza sanitaria secondo il modello in allegato 3B.

L'art. 3, comma 2, del decreto 9 luglio 2012 recante “**Contenuti e modalità di trasmissione dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori**” prevede che la trasmissione dei dati utilizzabili a fini epidemiologici inerenti ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria debba essere effettuata unicamente in via telematica dal medico competente entro il primo trimestre dell'anno successivo all'anno di riferimento.

L'art. 4, comma 1, recante “**Disposizioni transitorie e entrata in vigore**” dispone che “al fine di consentire una valutazione approfondita della rispondenza delle previsioni del presente decreto a criteri di semplicità e certezza nella raccolta e delle modalità di

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/a - 00192 Roma - Tel. 06.36 20 31 Fax 06.32 25 818- e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582



FNOMCeO
Il Presidente

trasmissione delle informazioni, è individuato un periodo transitorio di mesi 12 a far data dall'entrata in vigore del presente decreto per la sperimentazione delle disposizioni previste (fino al 24 agosto 2013).

Unicamente con riferimento al periodo di sperimentazione di cui al precedente comma, **il termine per la trasmissione delle informazioni di cui all'allegato 3B, così come modificato nell'allegato II del presente decreto, scade il 30 giugno 2013**".

Appare importante sottolineare che l'art. 4, comma 4, dispone che **per la durata del periodo transitorio di sperimentazione**, con riferimento a possibili difficoltà di raccolta e trasmissione telematica delle informazioni di cui al comma 1 dell'art. 40, **la sanzione pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro di cui all'art. 58, comma 1, lettera e), è sospesa sino al termine della sperimentazione.**

Si rileva che l'INAIL, solamente a far data dal 22 maggio 2013, ha reso attivo un applicativo web strutturato in maniera da rendere il più possibile standardizzate le operazioni di inserimento e trasmissione dei dati.

Inoltre si sottolinea che l'utilizzo della piattaforma predisposta dall'INAIL appare particolarmente complessa e l'accesso a tale sistema è quanto mai problematico.

Infatti l'utilizzo della piattaforma proposta dall'INAIL, anche ove sia possibile accedervi, non permette il trasferimento dei dati per i medici che si siano dotati di software ai sensi dell'art. 53, comma 1, del D.Lgs. 81/08 e che compilino automaticamente l'allegato 3B.

A tali difficoltà si aggiungono perplessità nel merito della individuazione dei dati e sulla efficacia degli indicatori selezionati per la trasmissioni avendo come fine la programmazione e la valutazione della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali

Tutto questo sta comportando particolari elementi di criticità a tutta la categoria dei medici competenti.

Ciò detto, considerate le criticità registrate nella trasmissione di detti dati aggregati e vista l'imminente scadenza del periodo transitorio di sperimentazione, questa Federazione, quale Ente pubblico esponenziale di tutta la categoria medica e odontoiatrica, chiede l'intervento autorevole della S.V. affinché si possa addivenire ad una proroga del termine della sperimentazione almeno fino al 31 dicembre 2013 con correlata sospensione del pesante apparato sanzionatorio posto a carico dei medici competenti.

Certo della sensibilità ed attenzione della S.V., Le invio cordiali saluti

Amedeo Bianco



MF

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/a - 00192 Roma - Tel. 06.36.20.31 Fax 06.32.25.818 - e-mail: presidenza@fnomceo.it - C.F. 02340010582